

Circolare n.4/2024
del 11 aprile 2024

SINTESI

**Autorizzazione AEO:
ADM pubblica la
nuova Circolare
n.9/2024**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con la pubblicazione della Circolare n.9/2024 sui **“Requisiti, benefici, iter di rilascio e gestione dell’Autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO)”**, ha ridefinito approccio e iter nazionali in merito alla gestione delle autorizzazioni AEO, precedentemente disciplinati dalla Circolare 36/D del 28 dicembre 2007, dalla Circolare 8/D del 2016 e dalle successive disposizioni di adeguamento alla normativa unionale.

Oltre a ribadire i benefici (aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Codice Doganale dell’Unione) già introdotti da ADM per gli Operatori Economici Autorizzati, la Circolare chiarisce gli aspetti connessi alla cumulabilità delle due autorizzazioni AEO (AEOC per le semplificazioni doganali e la AEOS per le agevolazioni attinenti alla sicurezza) in un’unica autorizzazione AEOF (AEO Full), specificando che “nel caso in cui l’operatore abbia diritto all’ottenimento di entrambe le tipologie di autorizzazione (AEOC e AEOS) è, quindi, rilasciata un’unica autorizzazione AEOF (Full).”

Pur trattandosi di un’unica autorizzazione (AEOF), le due autorizzazioni sottostanti (AEOC e AEOS) rimangono autonome in quanto, la sospensione, la revoca o la rinuncia ad una di esse, a causa della mancata sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessari, non comporta la sospensione, la revoca o la rinuncia dell’altra.

In merito alla commissione di “reati gravi” che possono ostacolare la concessione dell’autorizzazione AEO, la Circolare n. 9/2024 riporta, all’interno dell’Allegato A) 1., un elenco di casi particolari in cui la presenza di una sentenza di condanna non è ostativa alla concessione o al mantenimento dello status di AEO.

L’Allegato A) 2. riporta, invece, un elenco di delitti non colposi attinenti all’attività economica da considerare gravi e la cui sentenza di condanna, pertanto, impedisce di ottenere o mantenere lo status di AEO.

La Circolare, in ultima analisi, fornisce una visione sistematica e integrata delle disposizioni e delle prassi già adottate sia a livello locale, sia a livello nazionale, fornendo, tra l’altro, anche un quadro organico in merito al requisito degli standard pratici di competenza/qualifiche professionali facendo riferimento anche alla Circolare n.6/2024 che ha a sua volta introdotto alcune importanti specificazioni sull’organizzazione dei corsi per il rilascio della qualifica professionale e per l’aggiornamento periodico delle competenze acquisite a seguito dei corsi accreditati.

Lo status di AEO (AEOC, AEOS e AEOF) può essere conseguito dagli operatori che ne possiedano i requisiti, gratuitamente e le relative autorizzazioni sono gratuite, non hanno scadenze e sono soggette ad un monitoraggio triennale da parte di ADM e annuale da parte dell’operatore economico autorizzato medesimo (auto-monitoraggio). Con l’imminente riforma del Codice Doganale dell’Unione, l’AEOC potrà essere superata dallo status di Trust and Check Trader che potrà essere concesso a seguito di una semplice revisione dei requisiti da chi sarà già in possesso di autorizzazione AEOC.

Il processo decisionale per concedere lo status di AEO deve concludersi entro 120 giorni. Tale scadenza può essere prorogata in determinati casi.

L'istanza volta all'ottenimento dello status di AEO deve essere presentata dall'operatore in formato elettronico tramite il portale GTP unitamente e obbligatoriamente al Questionario di Autovalutazione (QAV). A seguito dell'accettazione dell'istanza, l'Ufficio delle Dogane competente procede a dare avvio alle attività di audit volte alla verifica delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 39 del Regolamento UE n. 952/2013, in relazione al tipo di autorizzazione richiesta. L'attività di audit deve essere conclusa entro 80 giorni dalla data di accettazione dell'istanza. Tuttavia, tale termine può essere prorogato se nel corso dell'esame dei requisiti il richiedente abbia la necessità di procedere ad adeguamenti volti al soddisfacimento dei requisiti richiesti.

 [Allegato: Circolare n. 9/2024 Status di Operatore Economico Autorizzato](#)